

1. E' fondato il motivo di merito con cui Domenico Condello, Pasquale Condello, Giuseppe Carlo De Stefano e Giovanni Tegano hanno eccepito la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione associativa di cui al capo A) della rubrica (v. motivi sub punti 8.3, 9.2, 12.3 e 18.2 del ritenuto in fatto).

Deve ad ogni modo notarsi come la nullità conseguente dalla **violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza** di cui al combinato disposto delle citate norme sia assoluta e, pertanto, deducibile in ogni stato e grado del procedimento anche *ex officio* e, dunque, anche da questa Corte a prescindere da una qualunque eccezione difensiva.

2.1. Giova premettere come, *sub capo A)*, sia contestato ai ricorrenti Domenico Condello, Giuseppe Carlo De Stefano, Giovanni Tegano ed a Pasquale

Condello di avere fatto parte - i primi tre con ruolo apicale e l'ultimo quale mero partecipe -, unitamente a Pasquale Libri (sempre in posizione di vertice), di un'organizzazione criminale di stampo mafioso armata quali soggetti posti a capo delle articolazioni territoriali di 'ndrangheta - denominate rispettivamente "cosca De Stefano", "cosca Condello", "cosca Tegano" e "cosca Libri" - componendo un articolato organismo decisionale di tipo verticistico finalizzato a dotare, dopo la "seconda guerra di mafia", anche la componente "visibile" dell'associazione criminale, una struttura gerarchica di tipo piramidale di più moderna concezione; organismo decisionale destinato a garantire la gestione unitaria delle diverse attività delittuose dell'organizzazione, con particolare riguardo al controllo delle attività economico-imprenditoriali ed alla riscossione del denaro o altra utilità a titolo di tangente nel territorio di competenza.

Con la sentenza in verifica, la Corte d'appello, pur ritenendo provata l'affiliazione dei suddetti imputati ai diversi clan di provenienza, ha tuttavia escluso la sussistenza di un organismo di tipo verticistico formato dagli apicali delle diverse organizzazioni 'ndranghetistiche operanti nella provincia reggina integrante una diversa associazione per delinquere di stampo mafioso dotata di autonomia sul piano ontologico, giuridico e strutturale, nonché munita di un'effettiva capacità d'intimidazione, esteriormente riconoscibile, diversa da quella promanante dal prestigio criminale conseguito da ciascuno dei sodalizi di appartenenza dei componenti (v. pagine 140 e 141 della sentenza impugnata). Esclusa la sussistenza della "superassociazione", il Collegio di merito ha nondimeno confermato la condanna dei predetti per partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista in relazione al medesimo capo A), evidenziando come l'esistenza delle cosche De Stefano, Condello, Libri e Tegano nonché la partecipazione alle stesse dei ricorrenti siano state pacificamente accertate con sentenze irrevocabili e come, sulla scorta delle prove acquisite in questo procedimento, possa ritenersi dimostrata la protrazione della partecipazione di tali imputati alle compagini di appartenenza, trattandosi di reato permanente (v. pagine 141 e 142 della sentenza in verifica).

2.2. Orbene, giudica la Corte che le deduzioni difensive in merito alla violazione del principio di necessaria correlazione fra contestazione e sentenza colgano nel segno.

Giova premettere che, secondo quanto dispone l'art. 521 cod. proc. pen., al giudice di merito è sempre consentito dare al "fatto" una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio e sposata dal giudice dell'udienza preliminare nel decreto ex art. 429 cod. proc. pen., a condizione che non si tratti di un fatto "diverso", caso in cui il

giudice è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al P.M., derivandone altrimenti la nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, espressa anche a Sezioni Unite, è costante nell'affermare che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'*iter* del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Il principio della correlazione tra accusa e sentenza va invero valutato non solo in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (Sez. 6, n. 618 del 8/11/1995, Pagnozzi, Rv. 203371). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza può pertanto ritenersi violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da quelle modificazioni dell'imputazione che siano tali da pregiudicare la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015). Ciò trova riscontro nella garanzia posta dall'art. 6, parag. 3, lett. a), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'imputato ha diritto ad essere informato in maniera dettagliata del contenuto dell'accusa elevata contro di lui, di guisa da apprestare la sua ampia difesa.

2.3. Di tali coordinate ermeneutiche non ha fatto buon governo il Collegio distrettuale là dove, nell'escludere la materialità della "superassociazione" composta dagli elementi di vertice delle cosche De Stefano, Condello, Libri e Tegano e nel ritenere comunque integrato il delitto di partecipazione ad

associazione di stampo 'ndranghetista *sub* capo A), abbia - a prescindere o meno dalla solidità del quadro probatorio acquisito al processo - pronunciato la sentenza di condanna per un "fatto", inteso come fenomeno storico-naturalistico (nella specie *in itinere*, stante la natura permanente della fattispecie), all'evidenza diverso da quello oggetto di contestazione *sub* capo A).

Y | Come si è testè evidenziato nel paragrafo 2.1, la contestazione associativa di cui al capo A) - come recepita nel decreto che ha disposto il giudizio - concerne la partecipazione dei ricorrenti Domenico Condello, Giuseppe Carlo De Stefano, Giovanni Tegano e Pasquale Condello ad un "articolato organismo decisionale di tipo verticistico", ad una "struttura gerarchica di tipo piramidale" formata appunto dai vertici delle quattro cosche De Stefano, Condello, Libri e Tegano, allo scopo di "garantire la gestione unitaria delle diverse attività delittuose dell'organizzazione". Detta condotta risulta completamente diversa da quella per la quale essi sono stati in effetti condannati in appello, *id est* per avere fatto parte - *rectius* per avere continuato a fare parte - delle articolazioni di 'ndrangheta da essi rispettivamente capeggiate (Domenico Condello, Giuseppe Carlo De Stefano e Giovanni Tegano) o comunque di appartenenza (quanto a Pasquale Condello). In altre parole, gli imputati sono stati rinviati a giudizio e chiamati a difendersi (nonché condannati in primo grado) per avere fatto parte di una compagine associativa distinta ed autonoma rispetto alle rispettive cosche di riferimento, ad esse sovraordinata in chiave direzionale, e sono stati invece riconosciuti responsabili dal Giudice del gravame per avere continuato a fare parte delle consorterie per la cui intraneità sono già stati condannati in passato con sentenza irrevocabile. Il Collegio distrettuale ha, dunque, pronunciato condanna per partecipazione a distinte *societas sceleris* (poco rileva a questi fini se con ruolo apicale o meno), dunque per una condotta chiaramente differente da quella - oggetto di contestazione - di costituzione/adesione alla "superassociazione" formata appunto dai vertici delle cosche De Stefano, Condello, Libri e Tegano ed avente lo specifico programma di assolvere ad una funzione di direzione e coordinamento dell'attività delittuose delle predette cosche. Cosche le cui composizioni soggettive, ambiti temporale e spaziale di operatività nonché scopi criminali non sono, d'altronde, neanche abbozzate nell'imputazione *sub* capo A).

Lampante risulta pertanto la discrasia sul piano storico-fattuale della fattispecie contestata e descritta nel decreto di rinvio a giudizio e di quella ritenuta in sentenza, con conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 del codice di rito.

2.4. In ragione delle considerazioni che precedono, devono essere **annulate senza rinvio** in ordine alla contestazione di cui al capo A) tanto la sentenza

impugnata quanto la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 2 maggio 2014 e, in ossequio al disposto dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., **rilevato che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio**, deve essere disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente (cioè alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria).

Per le medesime ragioni, devono essere annullate senza rinvio anche le statuizioni civili relative al capo A), contenute nelle sentenze della Corte d'appello e del Tribunale di Reggio Calabria.

2.5. Quanto alle posizioni di Pasquale Condello e Giovanni Tegano, condannati per il solo reato associativo *de quo*, l'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine al capo A) comporta inevitabilmente l'assorbimento di tutti i restanti motivi da essi dedotti.

2.6. Giusta l'effetto estensivo dell'impugnazione per motivi non esclusivamente personali codificato all'art. 587 cod. proc. pen., il duplice annullamento senza rinvio in relazione al reato di cui al capo A) deve essere pronunciato anche con riguardo alla posizione di Pasquale Libri, seppure non appellante.

Sempre con riferimento al Libri, deve essere incidentalmente rilevato che, giusta l'annullamento senza rinvio della condanna in ordine al reato associativo *sub* capo A) del presente procedimento, non potrà non "rivivere" integralmente nei suoi confronti la condanna coperta da giudicato, con cui il predetto fatto associativo era stato unificato sotto il vincolo della continuazione.

